SIAPRA S.p.A.

SIAPRA S.p.a. - Via Via A. Volta, 9 - 67051 AVEZZANO - (AQ) REA 121084
Codice Fiscale e Partita IVA n° 01791830662 - Capitale sociale 14.631.000,00 Euro interamente versato.

N. ORDACQ/Data
4500505461 / 31.05.2013
Persona da contattare/Tel.
D'Angelo Mario/0863 4984207
Numero fax
0775 839345
Ns. numero fax
0863 497103

29971

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Consegnare a:
Spett.le
SIAPRA - Sede centrale
Via Alessandro Volta 9
67051 AVEZZANO

Valuta documento **EUR**

Ci pregiamo ordinarVi alle condizioni generali inviateVi e a quelle particolari indicate di seguito:

Resa : **DAP**
A mezzo : **Trasporto stradale**
Imballo : **INCLUDED**
Pagamento : **30 GG DF DFM**

Pos	Mater.	Descrizioni	UM	Quantità	Prezzo x UMP Importo totale Data Consegna
10		Revamping elett. quadro boxing Rif. off. REM 2013-238 Il collaudo e la messa in servizio verrà effettuato presso la ns sede. La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo: # Schema elettrico quadro (solo parte modificata) # Dichiarazione di conformità montaggi # Copia software PLC, OP, Assi, Drive Trasporto: a VS carico Pag.acconto all'oda 30% saldo come stabilito Al netto dello sc.come da intese	PZ	1	21.500,00/1 21.500,00 31.05.2013

SIAPRA S.p.A.

SIAPRA S.p.a. - Via Via A. Volta, 9 - 67051 AVEZZANO - (AQ) REA 121084
Codice Fiscale e Partita IVA n° 01791830662 - Capitale sociale 14.631.000,00 Euro interamente versato.

N. ORDACQ/Data
4500505461 / 31.05.2013

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Pos	Mater.	Descrizioni	UM	Quantità	Prezzo x UMP Importo totale Data Consegna
		Valore netto tot. IVA escl. EUR			**21.500,00**

"Sulla fattura devono essere indicati i riferimenti dell'Ordine di Acquisto, in caso contrario l'Acquirente non è responsabile di eventuali ritardati pagamenti e le fatture non compilate secondo tali condizioni potranno essere respinte"

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/03 n. 196-Privacy La S.I.A.P.R.A. S.p.A.,titolare del trattamento dei dati ex D. Lgs. 196/03, informa la ditta all'indirizzo che, ai soli fini delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali, commerciali e di legge intercorsi e/o attualmente in corso, detiene Vostri dati personali su supporti magnetici, cartacei, informatici. L'interessato (la Vostra Società) potrà esercitare i diritti di cui all'art.7. Qualora NON fosse Vostra intenzione autorizzarci al trattamento dei Vostri dati personali, Vi preghiamo di inviarci comunicazione scritta. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Risorse Umane, che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo: Montecchio Maggiore(VI), viale Europa n. 75 e-mail:privacy@fiamm.com.

Fornitore: 29971 R.E.M. SRL

Ordine d'acquisto / Data: 4500505461 / 31.05.2013

Per tutto quanto non previsto nel presente Ordine di Acquisto, la fornitura dei Prodotti, da parte Vostra in favore della scrivente Società, sarà disciplinata, alternativamente, (1) dalla Condizioni Generali di Acquisto di Beni di FIAMM allegate al presente Ordine d'Acquisto sub "Allegato A" ovvero (2) dalle Condizioni Generali di Acquisto di Beni di FIAMM gia concordate e attualmente in vigore tra Voi e la nostra Società (che -in entrambi i casi- si intendono qui espressamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente Ordine di Acquisto e di seguito definite, per semplicità, le "Condizioni Generali"). Pertanto, a soli fini di chiarezza, resta inteso che, in caso di Vostra accettazione del presente Ordine di Acquisto, la fornitura dei Prodotti da parte Vostra in favore della scrivente Società sarà disciplinata esclusivamente dalle Condizioni Generali come integrate dalle specifiche condizioni tecniche ed economiche contenute nel presente Ordine di Acquisto (nonché nell'ulteriore documentazione allo stesso eventualmente allegata). In caso di disaccordo tra le previsioni del presente Ordine di Acquisto e quelle di cui alle Condizioni Generali di Acquisto di Beni di FIAMM, le previsioni del presente Ordine di Acquisto prevarranno a tutti gli effetti di contratto e di legge.

Per accettazione del presente Ordine di Acquisto:

Il Fornitore

Firma: _____

Nome: PACE ADELE

Carica: AMMINISTRATORE

Data: 04-06-2013

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente e specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali, e precisamente gli articoli: 3 (Procedura di Acquisto); 4 (Corrispettivi, Fatturazione e Termini di Pagamento); 5 (Termini di Consegna e Passaggio della Proprietà e del Rischio); 6 (Durata e Risoluzione); 7 (Ri-programmazione e modifica degli ordini di acquisto); 8 (Garanzie); 9 Diritti di Proprietà Intellettuale; 10 (Responsabilità del Fornitore e Obblighi di Indennizzo); 11 (Riservatezza); 13 (Assicurazioni); 14 (Uso dei Marchi e dei Segni Distintivi); 14.bis (Regolamento REACH); 15.6. (Cessione del Contratto); 15.7. (Legge Regolatrice); 15.8. (Foro Competente).

Per accettazione,

Il Fornitore

Firma: _____

Nome: PACE ADELE

Carica: AMMINISTRATORE

Data: 04-06-2013

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI
1.Definizioni.

1.1.I seguenti termini ed espressioni, ove non altrimenti definiti ai sensi delle presenti Condizioni Generali, avranno il significato loro di seguito attribuito:
"Acquirente": significa FIAMM ovvero qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM, a seconda di chi emetta, di volta in volta, un Ordine di Acquisto in conformità alla procedura di acquisto di cui all'articolo 3;
"Codice del Consumo": significa il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. "Codice del Consumo") come di volta in volta modificato, integrato e/o attuato;
"Condizioni Generali": significa le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Prodotti;
"Conferma d'Ordine": significa l'espressa accettazione scritta, da parte del Fornitore, del relativo Ordine d'Acquisto emesso dall'Acquirente che dovrà essere trasmessa, dal Fornitore, in conformità alla procedura di acquisto di cui all'articolo 3;
"Contratto": significa ciascun singolo contratto avente ad oggetto la fornitura di Prodotti, da parte del Fornitore in favore di FIAMM o di qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM, che verrà, di volta in volta, concluso tra FIAMM o qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM -da un lato- e il Fornitore -dall'altro- in conformità alla procedura di acquisto di cui all'articolo 3 e che sarà disciplinato da: (i) i termini e condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché (ii) il relativo Ordine di Acquisto (ivi incluse le specifiche condizioni di carattere tecnico-economico nel medesimo previste);
"Corrispettivo": significa l'importo dovuto dall'Acquirente al Fornitore a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei Prodotti, come di volta in volta indicato in ciascun Ordine di Acquisto, e che l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4;
"Diritti di Proprietà Intellettuale": significa ogni e qualsiasi marchio, brevetto, diritto d'autore, know-how, segno distintivo, disegno industriale, nome commerciale oltre che qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, ivi inclusi i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i diritti di sfruttamento economico e commerciale agli stessi connessi riconosciuti ai sensi di qualsivoglia Legge Applicabile;
"Documentazione": significa la documentazione tecnica, i manuali di istruzioni e di assistenza tecnica, i manuali operativi, i certificati di qualità, i disegni, i certificati di garanzia e di controllo, i certificati d provenienza nonché qualsiasi ulteriore documento relativo ai Prodotti ed eventualmente commercializzato unitamente agli stessi, come meglio indicato nell'Ordine di Acquisto;
"FIAMM": significa Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.A.;
"Gruppo FIAMM": significa FIAMM e qualsiasi altra società, sia italiana che estera, direttamente o indirettamente controllata da, o collegata a, FIAMM, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 de codice civile;
"Informazioni Confidenziali": significa ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma -ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta- dall'Acquirente al Fornitore in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione di ciascun Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi informazione -ivi inclusa -tra l'altro- qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale- comunque relativa all'attività di impresa, agli affari e/o ai beni dell'Acquirente o di qualsiasi Società del Gruppo FIAMM, ivi incluso qualsiasi materiali tecnico, campione, modello, documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione del Fornitore da parte dell'Acquirente ai fini dell'esecuzione del Contratto; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati dal Fornitore, anche mediante l'utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, da o per conto dell'Acquirente o, comunque, in occasione dello svolgimento delle attività contemplate da ciascun Contratto;
"Legge Applicabile": significa ogni e qualsiasi disposizione di legge, regolamento e/o provvedimento di volta in volta applicabile al Contratto (e/o ai Prodotti dallo stesso contemplati), emessi da qualsivoglia autorità competente;
"Normativa RAEE": significa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, come di volta in volta modificato, integrato e/o attuato, disciplinanti la "Riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e smaltimento dei rifiuti";
"Offerta Tecnico-Economica": significa la proposta scritta eventualmente presentata dal Fornitore all'Acquirente, precedentemente all'emissione di un Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente e contenente l'offerta (inclusi i relativi termini e condizioni di carattere tecnico ed economico) per la fornitura di Prodotti;
"Ordine di Acquisto": significa l'ordine per l'acquisto di Prodotti emesso da FIAMM o qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM, nei confronti del Fornitore, in conformità alla procedura d'acquisto di cui all'articolo 3 che segue;
"Parti": significa, collettivamente, l'Acquirente e il Fornitore mentre "Parte" significa, singolarmente uno qualsiasi tra l'Acquirente o il Fornitore, a seconda del caso;
"Prodotti": significa i prodotti, le merci, le apparecchiature, gli strumenti, le attrezzature, le materie prime, i semi-lavorati e/o i materiali (ivi inclusi i relativi eventuali accessori, le parti di ricambio nonché la Documentazione), le attrezzature di lavoro (come definite dall'art. 69 del D.lvo 81/2008), ovvero, più in generale ogni e qualsiasi bene (con la sola eccezione di beni immobili), ivi compresi - ma non solo - anche quelli contemplati dal D.lvo 81/2008, a seconda del caso, che il Fornitore si impegna a vendere o fornire all'Acquirente ai sensi di ciascun Contratto e come meglio descritti e individuati nel relativo Ordine di Acquisto;
"Regolamento REACH": significa il Regolamento (CE) n. 1907 del 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, come successivamente integrato, modificato e/o attuato, concernente la "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche REACH";
"Specifiche Tecniche": significa le specifiche tecniche (che descrivono, tra le altre cose, le caratteristiche qualitative, funzionali e applicative) dei Prodotti, come di volta in volta descritte nel relativo Ordine d Acquisto e/o nella Documentazione, a seconda del caso.

2.Oggetto delle Condizioni Generali

2.1. Lo scopo delle presenti Condizioni Generali consiste nel disciplinare, in maniera coerente e uniforme, tutti i rapporti contrattuali che verranno, di volta in volta, instaurati tra FIAMM (ovvero qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM), da un lato, e i rispettivi Fornitori, dall'altro, e aventi ad oggetto la compravendita ovvero la somministrazione di Prodotti in favore di FIAMM (ovvero della relativa Società del Gruppo FIAMM, a seconda del caso).
2.2.I termini e condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali si applicheranno, pertanto, a ciascun Contratto che sarà concluso tra FIAMM (o altra Società del Gruppo FIAMM) ed il relativo Fornitore in conformità alla procedura di acquisto di cui all'articolo 3 e, in particolare, integreranno automaticamente, di volta in volta, le specifiche condizioni tecniche ed economiche previste nel relativo Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente ai sensi dell'articolo 3 che segue.
2.3.Per chiarezza, ciascun Contratto, concluso ai sensi del successivo articolo 3, sarà disciplinato esclusivamente dai termini e condizioni di cui alla presenti Condizioni Generali nonché dalle specifiche condizioni tecniche ed economiche contenute nel relativo Ordine d'Acquisto, con l'esclusione di qualsiasi altro termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dal Fornitore e non espressamente accettati dall'Acquirente.
2.4.In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli specifici termini e condizioni previsti in ciascun Ordine di Acquisto, le disposizioni contenute nell'Ordine di Acquisto prevarranno.
2.5.A soli fini di chiarezza, attesa la diversa tipologia e caratteristiche dei vari Prodotti che possono costituire oggetto di fornitura ai sensi di ciascun Contratto, le presenti Condizioni Generali includono (i) sia disposizioni di carattere generale, applicabili indistintamente a qualsiasi tipologia di Prodotti; (ii) sia disposizioni di carattere specifico, riferibili esclusivamente a determinate tipologie di Prodotti e che potrebbero, conseguentemente, non trovare applicazione con riferimento ad un Contratto, qualora lo stesso non abbia ad oggetto la fornitura della/e tipologia/e di Prodotti cui tali clausole si riferiscono.
2.6.Resta espressamente inteso tra le Parti che, salvo diverso accordo scritto tra le stesse, in nessun caso la sottoscrizione di ciascun Contratto comporterà l'attribuzione in favore del Fornitore di alcun diritto di esclusiva e, per l'effetto, FIAMM o la Società del Gruppo FIAMM, a seconda del caso, resterà pienamente libera di acquistare e procurarsi prodotti o servizi simili o identici ai Prodotti di cui al Contratto, da qualunque fornitore terzo.

3.Procedura di Acquisto

3.1.Ogni qualvolta l'Acquirente intenda procedere all'acquisto di Prodotti, l'Acquirente emetterà e trasmetterà al Fornitore un Ordine di Acquisto, che dovrà riportare espressamente, ove non diversamente concordato tra le Parti, tra gli altri: (i)il numero di riferimento della relativa Offerta Tecnico-Economica eventualmente presentata dal Fornitore all'Acquirente, ove disponibile; (ii) la tipologia e le specifiche tecniche dei Prodotti ordinati; (iii) il quantitativo di Prodotti ordinati; (iv) la data alla quale dovranno essere consegnati, ed eventualmente la durata per la quale dovranno essere somministrati, i Prodotti; (v) il responsabile interno dell'Acquirente alla cui attenzione dovrà essere trasmessa la relativa Conferma d'Ordine e al quale il Fornitore potrà fare riferimento al fine di richiedere eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni funzionali alla conclusione del Contratto; (vi) il luogo ed eventualmente i locali presso i quali dovranno essere consegnati e/o somministrati i Prodotti; (vii) gli INCOTERMS ai sensi dei quali sarà effettuata la consegna dei Prodotti, fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5.7. che segue; (viii) il/i Corrispettivo/i e i relativi termini di pagamento; e (ix) i dati e gli estremi necessari al Fornitore al fine d procedere alla relativa fatturazione.
3.2.Per chiarezza, l'emissione di qualsiasi Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente dovrà essere considerata dal Fornitore quale mera proposta contrattuale formulata a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e, in nessun caso, potrà dunque essere considerata quale accettazione, né in tutto né in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata e/o sottoposta all'Acquirente dal Fornitore, ivi inclusa qualsiasi eventuale Offerta Tecnico-Economica eventualmente presentata dal Fornitore.
3.3.Qualora il Fornitore intenda accettare l'Ordine di Acquisto ricevuto ai sensi dell'articolo 3.1. che precede, il Fornitore emetterà e trasmetterà all'Acquirente una Conferma d'Ordine, mediante utilizzazione del medesimo Ordine di Acquisto che, a tal fine, dovrà essere restituito a FIAMM debitamente datato e sottoscritto da un rappresentante autorizzato del Fornitore in ogni sua parte riservata al Fornitore medesimo. La Conferma d'Ordine, debitamente compilata e sottoscritta come precede, dovrà pervenire all'Acquirente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento, da parte del Fornitore, del relativo Ordine d'Acquisto, quanto precede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326, comma 2, del codice civile e ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Acquirente di ritenere efficace la Conferma d'Ordine anche se tardivamente pervenuta, ai sensi dell'articolo 1326, comma 3, del codice civile.
3.4.Fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 7, il relativo Contratto si intenderà pertanto concluso e, in quanto tale, efficace e vincolante tra le Parti, ai termini e condizioni di cui al relativo Ordine di Acquisto (come integrate dalle presenti Condizioni Generali), solo ed esclusivamente in caso di effettiva emissione e trasmissione, da parte del Fornitore, di apposita Conferma d'Ordine in conformità all'articolo 3.3. che precede.
3.5.Per chiarezza, solo ed esclusivamente una Conferma d'Ordine debitamente emessa e trasmessa e con la quale il Fornitore manifesti di accettare pienamente e incondizionatamente il relativo Ordine di Acquisto, potrà essere considerata quale accettazione ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile; pertanto, nel caso in cui la Conferma d'Ordine trasmessa dal Fornitore rechi qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto del relativo Ordine di Acquisto (ivi incluse le presenti Condizioni Generali), la Conferma d'Ordine sarà automaticamente considerata quale nuova proposta contrattuale formulata dal Fornitore che, in quanto tale, potrà essere liberamente rifiutata dall'Acquirente a tutti gli effetti di contratto e di legge e a proprio insindacabile giudizio.
3.6.Gli Ordini di Acquisto e le relative Conferme d'Ordine dovranno essere trasmesse dall'Acquirente ovvero dal Fornitore, a seconda del caso, a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica.

4.Corrispettivi, Fatturazione e Termini di Pagamento.

4.1.A titolo di corrispettivo per la fornitura dei Prodotti, l'Acquirente pagherà al Fornitore il/i Corrispettivo/i indicato/i nell'Ordine di Acquisto.
4.2.Tutti i Corrispettivi devono intendersi al netto di IVA. I Corrispettivi devono intendersi come omnicomprensivi ed includono le spese di trasporto e le spese di imballaggio, le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del Fornitore eventualmente impiegato nella fornitura dei Prodotti, i costi assicurativi oltre che qualsiasi ulteriore costo e/o spesa relativo alla fornitura dei Prodotti che, per chiarezza, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, fatto salvo quanto diversamente indicato in ciascun Ordine di Acquisto.
4.3.In caso di Contratti aventi ad oggetto la somministrazione di Prodotti per un determinato periodo di tempo, i Corrispettivi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del Contratto, in quanto il Fornitore dichiara di assumere interamente l'alea connessa ad un'eventuale maggiore o eccessiva onerosità della fornitura dei Prodotti rispetto a quanto stimato in sede di conclusione del Contratto, in deroga, per quanto necessario, all'articolo 1467 del codice civile.
4.4.Il Fornitore dichiara e garantisce che i Corrispettivi per la fornitura dei Prodotti non saranno in nessun caso meno favorevoli dei prezzi e corrispettivi generalmente praticati dal medesimo Fornitore ad altri clienti, per tipologie e quantità di prodotti equiparabili a quelle acquistate dall'Acquirente; resta, pertanto, inteso che, qualora nel corso della durata di ciascun Contratto, il Fornitore applichi, nei confronti di altri clienti, condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle applicate all'Acquirente, per tipologie e quantità di prodotti equiparabili, il Fornitore provvederà immediatamente a rivedere i Corrispettivi in modo tale da adeguarli ai prezzi più favorevoli praticati nei confronti di tali clienti.
4.5.Fermo tutto quanto precede, l'Acquirente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento di sottoporre a revisione i Corrispettivi al fine di riflettere, di volta in volta, eventuali variazioni del prezzo dei medesimi Prodotti sul mercato, intervenute successivamente all'emissione del relativo Ordine di Acquisto.
4.6.Il Fornitore procederà ad emettere la/le fattura/e relativa/e al/i Corrispettivo/i come indicato/i nel relativo Ordine di Acquisto, con data non anteriore alla data di effettiva consegna dei Prodotti. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare espressamente, tra le altre cose, (i) il numero del relativo Ordine di Acquisto; (ii) la relativa posizione d'ordine; (iii) la descrizione dei Prodotti cui la fattura fa riferimento.. L'Acquirente provvederà, dunque, al pagamento del/i Corrispettivo/i indicato/i nell'Ordine di Acquisto cui la fattura fa riferimento, nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicati nell'Ordine d'Acquisto medesimo.
4.7.L'avvenuto pagamento dei Corrispettivi ai sensi dell'articolo 4.6. che precede non potrà, in nessun caso, essere interpretato quale implicita accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente; conseguentemente, in nessun caso tali pagamenti potranno essere considerati quale rinuncia, da parte dell'Acquirente, al diritto di rifiutare i Prodotti non conformi al relativo Contratto né a qualsiasi ulteriore diritto o facoltà che l'Acquirente possa vantare, nei confronti del Fornitore, ai sensi di Contratto e/o di Legge Applicabile (ivi incluso, senza limitazione alcuna, ai sensi degli articoli 8 e 10 che seguono).

5.Termini di Consegna e Passaggio della Proprietà e del Rischio.

5.1.Il Fornitore si impegna a consegnare i Prodotti nel rispetto dei termini e nel luogo, di volta in volta, indicati nel relativo Ordine di Acquisto.
5.2.Ferma la facoltà dell'Acquirente di cui all'articolo 7, i termini di consegna dei Prodotti, come specificati in ciascun Ordine di Acquisto, devono considerarsi come essenziali e perentori, nell'interesse dell'Acquirente, ai fini della corretta esecuzione di ciascun Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini o le tempistiche stabilite per la consegna dei Prodotti, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere con effetto immediato, in tutto o in parte, il relativo Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere, nei confronti dell'Acquirente, a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento e/o quant'altro e fermi gli ulteriori diritti e rimedi che l'Acquirente possa vantare ai sensi di Legge Applicabile e/o di Contratto.
5.3.Fermo quanto precede, qualora il Fornitore venga a conoscenza di qualsiasi evento o circostanza che impediscano al Fornitore medesimo di rispettare i termini e le tempistiche contrattualmente stabilite per la consegna o la somministrazione dei Prodotti, a seconda del caso, il Fornitore dovrà prontamente informare l'Acquirente mediante comunicazione scritta con indicazione del relativo ritardo stimato nell'esecuzione del Contratto. In tal caso, qualora il Fornitore non sia in grado di indicare una data alternativa che possa risultare conveniente e accettabile per l'Acquirente, quest'ultimo a propria sola discrezione, avrà il diritto di risolvere con effetto immediato, in tutto o in parte, il relativo Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere, nei confronti dell'Acquirente, a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento e/o quant'altro e fermi gli ulteriori diritti e rimedi che l'Acquirente possa vantare ai sensi di Legge Applicabile e/o di Contratto.
5.4.A meno che il relativo Ordine di Acquisto non preveda espressamente la facoltà per il Fornitore di consegnare i Prodotti anche in anticipo rispetto al termine ultimo di consegna previsto nell'Ordine di Acquisto medesimo, il Fornitore dovrà attenersi tassativamente alla data di consegna ivi indicata evitando (oltre a qualsiasi tipo di ritardo anche) qualsiasi tipo di anticipo rispetto ai termini di consegna stabiliti ne relativo Ordine di Acquisto. Pertanto, in caso di consegna anticipata dei Prodotti da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, (i) di addebitare al Fornitore qualsiasi spesa e/o costo connesso al deposito, stoccaggio e/o conservazione dei Prodotti per tutto il periodo; e (ii) in caso di consegna con più di 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data indicata nell'Ordine di Acquisto, di rifiutare, in tutto o in parte, la consegna dei Prodotti e restituire al Fornitore, a spese del Fornitore medesimo, i Prodotti la cui consegna non è stata accettata.
5.5.Fermo tutto quanto precede, nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini di consegna dei Prodotti, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente l'eventuale penale eventualmente stabilita nel relativo Ordine di Acquisto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente di agire, nei confronti del Fornitore, per il risarcimento del maggior danno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del codice civile.
5.6.La proprietà e i rischi connessi all'eventuale perdita dei Prodotti passeranno in capo all'Acquirente, all'atto della consegna degli stessi in conformità a quanto previsto ai sensi del presente articolo 5, a meno

che l'Acquirente non effettui, per qualunque motivo, un pagamento anticipato in relazione a determinati Prodotti, nel qual caso la proprietà (ma non, invece, i rischi che continueranno a passare in capo all'Acquirente al momento della consegna) passerà in capo all'Acquirente fin dal momento dell'esecuzione di tale pagamento anticipato; quanto precede senza pregiudizio alcuno per il diritto dell'Acquirente di rifiutare i Prodotti non conformi al relativo Contratto né a qualsiasi ulteriore diritto o facoltà che l'Acquirente possa vantare, nei confronti del Fornitore, ai sensi di Contratto e/o di Legge Applicabile.
5.7.Ove nel relativo Ordine d'Acquisto non siano stabiliti gli INCOTERMS in conformità ai quali sarà effettuata la consegna, la consegna dei Prodotti si intenderà "Franco Destino".
5.8.A soli fini di chiarezza, resta inteso che l'avvenuta consegna dei Prodotti ai sensi del presente articolo 5 non potrà essere, in alcun modo, considerata quale accettazione, da parte dell'Acquirente, dei Prodotti, quanto prècede anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1512 del codice civile. L'Acquirente si riserva, infatti, fin da ora, di verificare la conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore alle disposizioni del relativo Contratto e di denunciare al Fornitore eventuali vizi e/o difformità riscontrate sui Prodotti, nel termine di cui al successivo articolo 8.

6.Durata e Risoluzione

6.1.Il Contratto entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine debitamente emessa dal Fornitore ai sensi dell'articolo 3 che precede, (la "Data di Efficacia") e resterà pienamente valido, efficace e vincolante per tutta la durata, di volta in volta, eventualmente indicata nell'Ordine di Acquisto o, comunque, per il maggiore periodo eventualmente necessario al fine di dare completa e regolare esecuzione ad ogni e qualsiasi obbligazione e/o adempimento derivante, a carico delle Parti, ai sensi di ciascun Contratto.
6.2.Le Parti concordano che, con riferimento ai Contratti aventi ad oggetto la somministrazione di Prodotti per un periodo di tempo determinato, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dai medesimi ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso, fermo restando comunque che, in tal caso, il Fornitore avrà diritto al pagamento dei Corrispettivi per le prestazioni già eseguite alla data di efficacia del recesso.
6.3.Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere ciascun Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile; in particolare, ciascuna Parte potrà intimare per iscritto all'altra Parte, che abbia commesso un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, di adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine di 15 (quindici) giorni senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
6.4.L'Acquirente avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte ciascun Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile e mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli articoli 5.2, 5.3, 8.1, 8.2(iv), 8.2(x), 9, 12.4, 14, 14.bis e 15.6 delle presenti Condizioni Generali.
6.5.In aggiunta a quanto precede, ciascun Contratto si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile e nel limite in cui ciò sia consentito da previsioni inderogabili di Legge Applicabile, qualora:
(i)il Fornitore venga a trovarsi in stato di insolvenza, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari;
(ii)il Fornitore sia assoggettato a procedure esecutive o ad altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi, o determini un serio pericolo a, il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto;
(iii)il Fornitore venda, ceda, trasferisca o, comunque, disponga, in tutto o in parte, di una propria azienda (o ramo d'azienda) che sia in tutto o in parte deputata alla fornitura dei Prodotti di cui al Contratto (con ciò espressamente derogando a quanto previsto dall'articolo 2558, primo comma, del codice civile), ovvero cessi o interrompa, in tutto o in parte, la propria attività imprenditoriale;
(iv)in caso di fusione del Fornitore con un'altra società o soggetto giuridico mediante costituzione di nuova società ovvero, in caso di fusione per incorporazione in un'altra società o soggetto giuridico e/o nel caso in cui si verifichi, per qualunque ragione e/o per effetto di qualsiasi operazione societaria che coinvolga il Fornitore e/o i suoi soci diretti o indiretti, un cambio di controllo nella compagine azionaria del Fornitore (dove il termine 'controllo' avrà il significato previsto dall'articolo 2359 del codice civile).
6.6.In caso di risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto, ai sensi degli articoli 6.3., 6.4. e/o 6.5. che precedono, l'Acquirente avrà il diritto di acquistare e/o procurarsi liberamente prodoti simili ovvero identici ai Prodotti, da fornitori terzi, anche al fine di essere in grado di adempiere agli impegni assunti nei confronti di soggetti terzi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente, ogni e qualsiasi costo e/o spesa aggiuntiva sostenuta dall'Acquirente in conseguenza di quanto precede.
6.7.In caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, di ciascun Contratto, il Fornitore provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, all'Acquirente qualsiasi informazione (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le Informazioni Confidenziali) documento, dossier, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di d'informazione, in qualunque modo messa a disposizione del Fornitore, da parte dell'Acquirente, in relazione a, in connessione con, ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, in alternativa, provvederà a disporne secondo le istruzioni appositamente comunicate dell'Acquirente.

7.Ri-programmazione e modifica degli Ordini di Acquisto

7.1.L'Acquirente avrà il diritto, a propria sola discrezione, di modificare le Specifiche Tecniche, i quantitativi di Prodotti ordinati ovvero i termini ed il luogo di consegna dei Prodotti previsti in ciascun Ordine di Acquisto, a condizione che dette modifiche vengano comunicate dall'Acquirente al Fornitore per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna dei Prodotti, come originariamente stabilita ai sensi del Contratto medesimo. A tale riguardo, le Parti concordano che, nel caso in cui l'Acquirente comunichi di voler modificare il termine di consegna di alcuni Prodotti oltre il termine originariamente convenuto, il nuovo termine di consegna non potrà essere, comunque, successivo di oltre 180 (centottanta) giorni rispetto alla data di consegna originariamente convenuta.
7.2.Il Fornitore non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di modifica da parte dell'Acquirente di cui al precedente articolo 7.1.
7.3.A parziale deroga di quanto precede, l'Acquirente potrà altresì esercitare il diritto di modifica o di ri-programmazione sub articolo 7.1 oltre il termine di 30 (trenta) giorni sopra menzionato, ma in tal caso l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore i costi, debitamente documentati, effettivamente sostenuti da quest'ultimo, quale diretta conseguenza della modifica dell'Ordine di Acquisto medesimo.
7.4.A soli fini di chiarezza, i limiti che precedono in relazione al diritto dell'Acquirente di ri.-programmare e/o modificare, in tutto o in parte, un Ordine di Acquisto accettato dal Fornitore ai sensi dell'articolo 3 non troveranno applicazione nel caso in cui la riprogrammazione o la modifica dell'Ordine di Acquisto siano causati da eventi di forza maggiore ovvero da inadempimenti del Fornitore alle disposizioni di cui al presente Contratto.

8.Garanzie

8.1.Garanzie relative ai requisiti del Fornitore
Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che:
(i)è in possesso di tutte le competenze, le capacità, l'esperienza, i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari oltre che di disporre di tutti i mezzi e le risorse necessarie, al fine di dare corretta esecuzione al Contratto e di adempiere regolarmente e compiutamente a tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto medesimo nel rispetto di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile;
(ii)la sottoscrizione, da parte del Fornitore, del Contratto così come l'assunzione e la corretta esecuzione e adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto medesimo non comporta, né comporterà, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la violazione di qualunque previsione di Legge Applicabile, di qualsiasi provvedimento o decisione di qualunque autorità competente, di qualsiasi obbligo o impegno assunto, da parte del Fornitore, in forza di contratti, accordi e/o intese conclusi o raggiunti con soggetti terzi ovvero di qualsiasi diritto o facoltà, di qualunque natura, di soggetti terzi;
(iii)è in possesso, alla data di sottoscrizione del Contratto, di tutti i permessi, le autorizzazioni, consensi e approvazioni richieste, ai sensi di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile e/o di qualsias provvedimento di autorità competente, al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi del Contratto medesimo e che tali autorizzazioni, permessi, consensi e/o approvazioni resteranno in vigore, validi ed efficaci per tutta la durata del Contratto;
(iv)con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:
a)di ben conoscere e accettare i principi del Codice Etico del Gruppo FIAMM pubblicato sul sito internet di FIAMM all'indirizzo www.fiamm.com e di prendere atto del fatto che FIAMM ha redatto e adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 (il "Decreto"); e
b)di impegnarsi a rispettare rigorosamente i principi di cui al Codice Etico del Gruppo FIAMM oltre che, in generale, a porre in essere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al Contratto, tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire condotte rilevanti ai sensi del Decreto da parte dei propri esponenti (come definiti ai sensi del Decreto), dipendenti e/o collaboratori e, in generale, a rispettare le disposizioni del Decreto e astenersi dal compiere atti e/o assumere condotte che possano esporre l'Acquirente a responsabilità ai sensi del Decreto nell'ambito dei propri rapporti con l'Acquirente e con i terzi in genere;
c)in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile o, in ogni caso, di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico dell'Acquirente e con addebito al Fornitore di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto dall'Acquirente in conseguenza di quanto precede, e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che l'Acquirente possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile.

8.2.Garanzie relative ai Prodotti.
Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:
(i)che i Prodotti saranno conformi, sotto qualsiasi aspetto, alle Specifiche Tecniche (ivi incluse le Specifiche Tecniche indicate nella relativa Documentazione) e ai migliori standard qualitativi e funzionali generalmente adottati nel settore industriale di riferimento per prodotti simili o comparabili ai Prodotti oltre che idonei allo specifico uso cui sono destinati;
(ii)che i Prodotti saranno immuni da qualsiasi vizio, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi vizio di progettazione, nei materiali, di manodopera (ivi inclusi vizi di carattere estetico) che li renda, anche solo in parte, inidonei allo specifico uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1490 del codice civile; in deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 del codice civile, l'Acquirente decadrà dal diritto alla garanzia di cui al presente articolo 8.2.(ii) qualora non denunzi i vizi al Fornitore entro 90 (novanta) giorni dalla scoperta;
(iii)il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla consegna dei Prodotti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1512 del codice civile;
(iv)che i Prodotti saranno progettati, fabbricati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di cui alla Normativa RAEE e il Regolamento REACH (secondo quanto meglio precisato ai sensi dell'articolo 14-bis che segue), le disposizioni in materia di buona fabbricazione e sicurezza dei Prodotti (ivi incluse quelle di cui agli articoli 102 e ss. del Codice del Consumo), in materia di imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei prodotti e trasporto di merci speciali e/o pericolose;
(v)i Prodotti saranno (i) fabbricati con materiali e componenti di ottima qualità; (ii) di nuova fabbricazione e (iii) non conterranno materiali e/o componenti usati, riciclati e/o riassemblati, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti;
(vi)che i Prodotti non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da, sequestro, pignoramento o da qualsivoglia altra procedura esecutiva né da oneri o da diritti reali o personali di qualsiasi soggetto terzo, vincoli, restrizioni, di qualsivoglia natura, che ne diminuiscano il libero godimento da parte dell'Acquirente, il tutto ai sensi e per gli effetti agli articoli 1482 e 1489 del codice civile;
(vii)che nessun soggetto terzo rivendicherà la proprietà dei Prodotti, né alcun tipo di diritto personale e/o reale sugli stessi né, in generale, potrà vantare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, sugli stessi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1476, comma 1, numero 3), 1481 e 1483 del codice civile;
(viii)che il Fornitore terrà a disposizione dell'Acquirente i componentie le parti di ricambio dei Prodotti, per un periodo minimo di almeno [10 (dieci)] anni a decorrere dalla consegna dei Prodotti. I componenti e le parti di ricambio saranno forniti all'Acquirente al prezzo di listino del Fornitore di volta in volta in vigore al momento della conclusione del Contratto, ovvero, in mancanza di listino, al prezzo concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto;
(ix)che agirà nel pieno rispetto della Normativa RAEE ed adempirà a tutti gli obblighi derivanti delle disposizioni concernenti il ritiro, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto applicabili, sostenendone -se del caso- i relativi oneri economici;
8.3Con espresso riferimento alla garanzia di cui al precedente articolo 8.2(iii), qualora si verifichi un difetto di funzionamento di un Prodotto nel corso del predetto periodo di garanzia, l'Acquirente ne darà tempestiva comunicazione scritta al Fornitore il quale sarà tenuto, a scelta dell'Acquirente, a riparare il Prodotto ovvero, qualora ciò non sia possibile, a sostituirlo senza spese per l'Acquirente in entrambi i casi. Inoltre, qualora i Prodotti siano impiegati all'interno dei processi produttivi dall'Acquirente, il Fornitore garantirà anche la sostituzione e lo smaltimento degli scarti che siano risultati all'Acquirente in ragione di detto malfunzionamento e non siano invece dovuti al normale processo di produzione dell'Acquirente stesso.

9.Diritti di Proprietà Intellettuale

9.1.Il Fornitore dichiara e garantisce di essere il solo ed esclusivo legittimo titolare e/o, in ogni caso, di poter legittimamente e liberamente disporre, nel limite necessario ad adempiere compiutamente a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti (ivi inclusa la relativa Documentazione); in particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che, in nessun caso, l'utilizzo del Prodotti da parte dell'Acquirente (ivi incluso -e senza limitazione- ai fini del loro impiego nei processi produttivi dell'Acquirente e/o ai fini della loro successiva rivendita a terzi quale parte -o meno- di un prodotto complesso) implicherà o determinerà, anche solo indirettamente, la violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di qualunque soggetto terzo.
9.2.Fermo quanto precede e fatti salvi gli ulteriori diritti e/o rimedi che l'Acquirente può vantare ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, quanto previsto ai sensi del successivo articolo 10), nel caso in cui venga avanzata da parte di qualunque soggetto terzo qualunque pretesa relativa alla presunta violazione di qualsivoglia Diritto di Proprietà Intellettuale derivante dall'utilizzo dei Prodotti da parte dell'Acquirente (ivi incluso -e senza limitazione- ai fini del loro impiego nei processi produttivi dell'Acquirente e/o ai fini della loro successiva rivendita a terzi quale parte -o meno- di un prodotto complesso), il Fornitore si impegna, di volta in volta, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente:
(i)ad ottenere per l'Acquirente il diritto di proseguire legittimamente l'utilizzazione, promozione e/o commercializzazione di tali Prodotti; ovvero
(ii)sostituire i Prodotti con prodotti e/o servizi simili che non violino alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi; ovvero
(iii)modificare e/o aggiornare i Prodotti in modo che mantengano le proprie caratteristiche essenziali, senza però più violare i Diritti di Proprietà Intellettuale di alcun soggetto terzo.
Nel caso in cui nessuna delle alternative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) dovesse risultare ragionevolmente perseguibile, da un punto di vista commerciale, l'Acquirente interromperà qualsiasi attività di utilizzazione, promozione e/o commercializzazione dei Prodotti che violano asseritamene i Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi e, a sola ed esclusiva discrezione dell'Acquirente, provvederà a distruggere ovvero restituire al Fornitore ciascuno di tali Prodotti acquistati dall'Acquirente e non ancora utilizzati, con diritto dell'Acquirente di ottenere l'integrale rimborso di tutti i Corrispettivi già pagati al Fornitore per tali Prodotti e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che l'Acquirente possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto (ivi incluso il successivo articolo 10) o di Legge Applicabile.
9.3.Per chiarezza, i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti (ivi inclusa la relativa Documentazione) continueranno a rimanere di proprietà del Fornitore ovvero, a seconda del caso, del soggetto terzo legittimo titolare degli stessi che li abbia concessi in licenza al Fornitore. Fermo quanto precede, con la sottoscrizione del relativo Contratto, il Fornitore concederà all'Acquirente in licenza gratuita tutti i Diritt di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti necessari e/o opportuni al fine di utilizzare i Prodotti medesimi ai sensi del Contratto e nei termini sopra menzionati (ivi incluso il diritto di utilizzare liberamente la relativa Documentazione anche al fine di inserirla o riprodurla, in tutto o in parte, nei manuali d'uso e nella documentazione tecnica relativa ai prodotti realizzati e commercializzati dall'Acquirente medesimo).
9.4.I diritti ed obblighi delle Parti di cui al presente articolo 9 sopravviveranno anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del relativo Contratto.

10.Responsabilità del Fornitore ed Obblighi di Indennizzo

10.1.Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevato l'Acquirente e qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che dovessero essere sopportate o sostenute dall'Acquirente e/o da qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM in conseguenza della violazione o inadempimento, da parte del Fornitore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dal Fornitore medesimo ai sensi del Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile.
10.2.A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore si impegna a risarcire e tenere completamente indenne e manlevato l'Acquirente e qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa sopportati dall'Acquirente e/o da qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM, in relazione a qualsiasi pretesa avanzata, nei confronti dell'Acquirente e/o di qualsiasi altra Società del Gruppo FIAMM, da parte di clienti finali, autorità competenti e/o qualsiasi altro soggetto terzo in conseguenza:
(i)della mancata fornitura dei Prodotti, da parte del Fornitore, in conformità alle disposizioni di cui al Contratto;
(ii)della violazione, da parte del Fornitore, delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore ai sensi dell'articolo 8 che precede;
(iii)della violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale derivante dalla utilizzazione, promozione e/o commercializzazione dei Prodotti, in violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore ai sensi dell'articolo 9 che precede;
(iv)della violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni di cui alla Normativa RAEE, le disposizioni di cui al Regolamento REACH, le disposizioni di cui al Codice del Consumo, le disposizioni in materia di responsabilità del produttore, imballaggio e confezionamento dei prodotti e circolazione di merci speciali e/o pericolose oltre che le disposizioni in materia fiscale e tributaria.

10.3.L'Acquirente avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore all'Acquirente ai sensi del presente articolo 10 con qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente al Fornitore ai sensi del presente Contratto, ivi incluso a titolo di Corrispettivo per i Prodotti.

11.Riservatezza

11.1Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Fornitore si impegna a: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; (ii) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Fornitore adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario alla fornitura dei Prodotti e, in generale, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore ai sensi di ciascun Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto dell'Acquirente; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per l'Acquirente; (vi) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del codice civile, qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Fornitore si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con l'Acquirente, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all'obbligo in oggetto.

11.2.Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno altresì applicazione con riferimento alla informazioni che siano state acquisite dal Fornitore autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all'esecuzione del) relativo Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti;

11.3.Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa a ciascun Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dal Fornitore se non concordata preventivamente per iscritto con l'Acquirente;

11.4.Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di 5 anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.

12.Sicurezza sul lavoro

12.1.Qualora un Contratto abbia ad oggetto attrezzature di lavoro, così come definite all'art. 69 del D.L.vo n. 81/2008, il Fornitore sarà obbligato al rigoroso rispetto e agli adempimenti di cui agli articoli 23, 69, 70, 72 del suddetto decreto e comunque di ogni altra pertinente norma, nessuna esclusa, prevista dalla Legge Applicabile in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Parimenti, il Fornitore è vincolato al rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla normativa prevenzionistica sulla sicurezza del lavoro ogni qualvolta la fornitura ne preveda l'applicazione a suo carico.

13.Assicurazioni

13.1.Il Fornitore, ferme restando le proprie responsabilità ai sensi di ciascun Contratto, dovrà, a suo totale carico, stipulare con primarie compagnie di assicurazione e comunque di gradimento dell'Acquirente, e mantenere operanti, per tutta la durata di ciascun Contratto, ogni e più opportuna polizza assicurativa necessaria alla copertura dei rischi connessi all'esecuzione di ciascun Contratto, ivi inclusi -senza limitazione- polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e da responsabilità da prodotto (ivi incluse le c.d. "assicurazioni prodotto").

13.2.Qualora l'Acquirente ne faccia richiesta, il Fornitore dovrà dare prova dell'avvenuta stipulazione delle polizze di cui sopra e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurativo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Acquirente in tal senso e si impegna fin da ora a non apportare alcuna modifica alle polizze senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

13.3.Per mera chiarezza, resta, in ogni caso, inteso che il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni, responsabilità, costi e spese derivanti direttamente o indirettamente da eventi coperti dalle polizze assicurative ma che, per qualsiasi motivo, non vengano indennizzati o da eventi che non siano coperti dalle polizze stesse.

14.Uso dei Marchi e Segni Distintivi

14.1.Il Fornitore si impegna a non far uso del nome o dei marchi e dei segni distintivi utilizzati dall'Acquirente, o da qualsiasi Società appartenente al Gruppo FIAMM, o nella sua titolarità e comunque di ogni altro marchio denominativo, figurativo, misto, di forma, derivato o derivabile dai segni distintivi suddetti e, in caso di violazione dell'obbligo che precede, sarà tenuto a rimuovere ovvero a cancellare immediatamente ogni suddetto nome, marchio o segno distintivo da ogni e qualsiasi materiale, documenti commerciali o carta intestata utilizzati nella propria attività di impresa oltre che a risarcire e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi danno, costo e/o spesa che l'Acquirente dovesse sostenere in conseguenza di quanto precede.

14.bis.Regolamento REACH

14.bis.1.Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che agirà nel pieno rispetto del Regolamento REACH e adempirà a tutti gli obblighi derivanti, a suo carico, dalle disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, in quanto applicabili, sostenendone -se del caso- i relativi oneri economici.

14.bis.2.Fermo quanto precede, il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, che in nessun caso, per l'intera durata del Contratto, la fornitura dei Prodotti di cui al Contratto medesimo subirà alcuna interruzione, ritardo o sospensione a causa del mancato adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento REACH; in particolare, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce, tra le altre cose:

(a)di aver provveduto alla registrazione delle sostanze di competenza o, se applicabile, alla loro pre-registrazione, secondo quanto stabilito dal Titolo II del Regolamento REACH, entro i termini previsti;

(b)di aver verificato che i propri fornitori abbiano ottemperato, a propria volta, all'adempimento di cui alla lettera (a) che precede, per le sostanze di rispettiva competenza;

(c)di aver nominato -nel caso in cui la propria sede legale del Fornitore sia collocata al di fuori della Comunità Europea- un rappresentante esclusivo, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento REACH, al fine di adempiere gli obblighi del Regolamento REACH in maniera tale da evitare, a qualsiasi effetto di contratto e/o di Legge Applicabile, che l'Acquirente agisca quale importatore ai fini del Regolamento REACH sollevandolo da qualsiasi obbligo e responsabilità in tal senso.

14.bis.3.Fermo quanto precede, per le sostanze pre-registrate dal Fornitore o da un suo fornitore, almeno 12 (dodici) mesi prima che scada la possibilità di effetnuare la registrazione, il Fornitore dovrà tempestivamente notificare all'Acquirente l'eventuale decisione di non registrare le sostanze che necessitano di registrazione e che sono contenute nei Prodotti oggetto di fornitura ai sensi di ciascun Contratto.

14.bis.4.Nel caso in cui l'Acquirente notifichi per iscritto al Fornitore le proprie modalità di utilizzo dei Prodotti acquistati ai sensi di Contratto, il Fornitore sarà tenuto a includere tale utilizzo nella valutazione effettuata ai fini della relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento REACH o, nel caso non sia esso stesso il produttore/importatore (come definiti ai sensi del Regolamento REACH medesimo) dei Prodotti, a trasmettere al proprio fornitore tali informazioni per il medesimo fine. Ove l'Acquirente identifichi una modalità di utilizzo non inclusa tra quelle per cui la sostanza, compresa tra i Prodotti acquistati, è stata registrata, il Fornitore dovrà assicurare l'aggiornamento della registrazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento REACH e dovrà fornire all'Acquirente evidenza di tale adempimento.

14.bis.5.I Prodotti non devono contenere sostanze proibite per l'uso ai sensi dell'Allegato XVII del Regolamento REACH o soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH, fatta esclusiva eccezione per il caso in cui il Fornitore abbia notificato all'Acquirente l'autorizzazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per l'uso specifico della/e sostanza/e contenuta/e in tali Prodotti.

14.bis.6.Il Venditore dovrà notificare immediatamente all'Acquirente ogni cambiamento dello stato legale delle sostanze fornite o contenute nei Prodotti forniti ai sensi di ciascun Contratto, con particolare ma non esclusivo riferimento all'eventuale inclusione nella "Lista delle sostanze candidate" ad essere incluse nell'Allegato XIV in quanto estremamente problematiche, ed effettuerà tutti i passi necessari ad assicurar l'ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento REACH in proposito.

14.bis.7.Il Venditore è tenuto a fornire una Scheda di Dati di Sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento REACH nelle modalità e in tutti i casi ivi prescritti; tale scheda dovrà essere compilata a norma dell'Allegato II del Regolamento REACH. In particolare, a seguito dell'avvenuta registrazione di una sostanza compresa nei Prodotti forniti ai sensi di Contratto, il Fornitore dovrà accludere in allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza, se pertinenti, gli scenari di esposizione.

15.Disposizioni Generali

15.1.Completezza del Contratto e Modifiche

15.1.1.Ciascun Contratto costituirà la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.

15.1.2.Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

15.1.3.Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.

15.2.Indipendenza delle Parti

15.2.1.Al fine di evitare ogni dubbio, le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra l'Acquirente e il Fornitore, né a conferire al Fornitore alcun potere di rappresentanza in confronto dell'Acquirente. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, in forza del Contratto, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

15.3.Tolleranza

15.3.1.Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.

15.4.Tasse e spese

15.4.1.Sono a carico del Fornitore le spese, imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti il Contratto.

15.5.Comunicazioni

15.5.1.Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere o a mezzo facsimile confermato da lettera raccomandata o corriere, agli indirizzi sull'Ordine d'Acquisto, per ciò che concerne l'Acquirente, e sulla Conferma d'Ordine, per ciò che concerne il Fornitore.

15.5.2.Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo saranno considerate ricevute dal destinatario (i) se consegnate a mano, alla data della consegna; e (ii) se inviate a mezzo corriere o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data della firma della ricevuta di ritorno stessa.

15.5.3.Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

15.6.Cessione del Contratto e incedibilità dei crediti derivanti daciascun Contratto.

15.6.1.Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore non potrà nominare né avvalersi di terzi subfornitori né potrà dare in sub-appalto a terzi alcuna prestazione prevista a suo carico ai sensi del Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente e ferma, in ogni caso, la piena responsabilità del Fornitore per il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto. L'Acquirente avrà il diritto, in qualsiasi momento e a propria sola discrezione, di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi società appartenente al Gruppo FIAMM.

15.6.2.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1260, comma 2, del codice civile, il Fornitore non potrà cedere ad alcun soggetto terzo, né in tutto né in parte, alcun credito vantato nei confronti dell'Acquirente in forza di ciascun Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente medesimo.

15.7.Legge Regolatrice

15.7.1.Il Contratto è regolato e interpretato ai sensi della legge italiana.

15.8.Foro competente

15.8.1.Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento a ciascun Contratto, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.